

TRIBUNALE DI IVREA PERVENUTO IL
30 GIU 2023
PROT. N. 64 INT.

TRIBUNALE DI IVREA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL30 GIU 2023.....



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ai professionisti delegati e custodi giudiziari

Circolare in tema di contratti del consumatore (S.U. 9479 del 06.04.2023).

Di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel fornire una interpretazione alle plurime questioni poste dalla CGCE in tema di diritto del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di dedurre anche ex officio la nullità di singole clausole a fronte di un decreto ingiuntivo non oggetto di opposizione e come tale divenuto definitivo (cfr. tra le altre Corte europea di Giustizia – causa C-600/19, Ibercaja Banco, cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, causa C-725/19, Impuls Leasing România, causa C-869/19, Unicaja Banco) hanno affermato con riguardo alla fase esecutiva quanto segue:

“Il giudice dell’esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/ o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito” (cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 9479 del 06/04/2023).

Al fine di dare attuazione ai principi espressi nella pronuncia sopra indicata nonché alle correlate decisioni della Corte di Giustizia, è necessario effettuare un controllo e un monitoraggio delle procedure esecutive già in fase di delega onde individuare quelle che presentino le criticità evidenziate.

Ciò posto, i professionisti, previo esame delle singole procedure già in fase di delega, dovranno provvedere a formulare celermente ricorso ex art. 591 *ter* c.p.c. nell'ipotesi in cui il soggetto esecutato sia una persona fisica, qualificabile come consumatore, e il creditore procedente abbia introdotto l'azione esecutiva in forza di un decreto ingiuntivo non opposto nascente da un rapporto di consumo.

Si rammenta che è qualificabile come professionista la *“persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”* e come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, professionale eventualmente svolta”*.

Qualora il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore sia posto a fondamento di un atto di **intervento**, non si dovrà provvedere alla rimessione degli atti e neppure alla sospensione dell'attività di vendita.

Nel predetto ricorso, da intitolare *“Ricorso ex art. 591 *ter* c.p.c. Corte di Cassazione Sezioni Unite 9479/2023”*, per consentire una celere lavorazione da parte della Cancelleria, i professionisti delegati avranno cura di indicare, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti:

- a) Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente;
- b) l'eventuale data dell'esperimento di vendita (laddove sia stato già fissato);
- c) la presenza di ulteriori creditori muniti di un titolo esecutivo che non presenti le medesime criticità (cfr. ad esempio, atto di intervento proposto da creditore in forza di mutuo fondiario ovvero creditore ipotecario);
- d) l'eventuale aggiudicazione intervenuta prima del deposito del ricorso ex art. 591 *ter* c.p.c.;

Nell'ipotesi in cui la vendita sia stata già fissata, il professionista non dovrà procedere alla delibazione delle offerte di acquisto (ed eventuale aggiudicazione oppure all'assegnazione) prima dell'adozione dei provvedimenti a seguito del ricorso ex art. 591 *ter* c.p.c. segnalando l'eventuale urgenza del provvedimento.




Nella diversa ipotesi in cui il tentativo non sia stato ancora fissato, il professionista vorrà astenersi dalla fissazione della vendita sino all'adozione dei predetti provvedimenti.


Si invitano i professionisti delegati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite depositando celermente la relazione, al più tardi entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, al fine di evitare aggiudicazioni di beni staggiti in ipotesi che possano presentare i profili problematici sopra individuati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a tutti i custodi e professionisti delegati.

Ivrea, 30.06.2023.

I Giudici dell'esecuzione immobiliare

Dott.ssa Stefania Frojo


Dott. Augusto Salustri


Dott.ssa Federica Lorenzatti


04, 55, 5